COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 65 DEL 17/11/2020

OGGETTO: RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE RIFIUTI AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS 152/2006 E SS.MM.II., IN LOC. PERIGNANO VIA MELORIE, 110, PRESSO LA DITTA "RB2 DI BERTELLI ROMANO E RICCARDO SRL" E "R.B.2 S.R.L.".

IL SINDACO

Visto la comunicazione dell'Arpat del 13.10.2020 ns. prot. gen/le n. 0017588 circa l'avvenuto sopralluogo effettuato in data 03.06.2020, alla Ditta RB2 con operatività in Via Melorie, 110 Loc. Perignano;

Visto che dalla relazione dell'Arpat, nella parte conclusioni, a parere dell'agenzia stessa, risulta che:

"Per quanto concerne i rifiuti, la ditta ha realizzato un deposito incontrollato di Rifiuti Non Pericolosi e Rifiuti Pericolosi, per cui si ritengono violati:

• l'art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. sanzionato dall'art. 256 comma 2 stesso Decreto per aver omesso di rispettare le norme previste dall'art. 185 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ("….il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, nonché per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze in essi contenute...") e (" …devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose…");

• l'art. 212 comma 5 del D.Lgs 152/06 e smi sanzionato dall'art. 256 comma 1 lettera a) per aver effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra la sede della ditta RB 2 srl sita in loc. Lavaiano in Via Brigate Garibaldi n. 13 alla sede della ditta RB2 di Bertelli Romano & Bertelli Riccardo s.n.c. sita in loc. Perignano via Melorie 110 senza l'Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali."

Dato atto che nella suddetta relazione dell'Arpat si fa riferimento ad una precedente comunicazione del 23/07/2020 nella quale si riscontra che:

A seguito di esposto/segnalazione pervenuto a questo dipartimento circa la presenza di un'attività di verniciatura e sabbiatura cassoni metallici presso l'attività RB2 di via Melorie 110 a Perignano, in data 03/06/2020,

personale di questo Dipartimento ha effettuato un sopralluogo presso l'attività di cui all'oggetto, ed ha constatato quanto segue:

• *Al momento del sopralluogo era in corso l'attività di saldatura, che veniva svolta all'aperto, sotto una tettoia ed in assenza di impianti di aspirazione dei fumi prodotti.*

• *Nelle pertinenze esterne della Ditta erano stoccati, sulla nuda terra e senza coperture, rifiuti di varia origine, sia prodotti dall'attività produttiva che di origine domestica oltre ad un cumulo di inerti. In particolare, erano presenti alcuni bidoni vuoti che avevano contenuto grasso per ingrassaggio macchinari, al momento parzialmente pieni di acqua piovana, e contenitori di vernici utilizzate per i ritocchi ai cassoni*

• *La Ditta non risulta in possesso di nessun titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività di carpenteria metallica con saldatura e verniciatura manuale. Come dichiarato nella comunicazione, della Ditta stessa, pervenutaci in data 17/06/2020 con n° protocollo ARPAT 2020/0040195: "Il sito di Via Melorie, pertanto, è utilizzato unicamente dalla società RB2 srl quale deposito e solo saltuariamente per effettuare alcune saldature, come riferito agli ispettori. Il materiale rinvenuto, pertanto è quasi totalmente destinato allo smaltimento e stoccato nei luoghi oggetto di sopralluogo solo temporaneamente."*

Si fa presente che le attività di saldatura, verniciatura e sabbiatura devono essere eseguite in postazioni dotate di sistemi di captazione e abbattimento delle emissioni atmosferiche e che devono essere conseguentemente autorizzate ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i..

I rifiuti speciali prodotti dall'attività devono essere tenuti in deposito temporaneo, nel rispetto delle modalità definite all'art.183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n.152/06 e s.m.i., nel luogo in cui vengono prodotti, raggruppati per tipologie omogenee in modo da non provocare rischi per l'ambiente e per gli addetti e, nel caso di rifiuti pericolosi devono essere provvisti di idonea cartellonistica riportante il nome del rifiuto, il codice CER e le relative classi di pericolo (HP) con l'esatto significato.

Nel caso specifico si ritiene che la Ditta RB2 snc abbia realizzato un deposito incontrollato di Rifiuti Non Pericolosi e Rifiuti Pericolosi, in violazione dell'art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. sanzionata dall'art. 256 comma 1, lett. a), lett. b) combinato disposto art. 256 c. 2 stesso Decreto per aver omesso di rispettare le norme previste dall'art. 183 comma 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. punto 3 ("….il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, nonché per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze in essi contenute...") e punto 4 (" …devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose...").

Alla luce di quanto sopra, fatte salve le verifiche di compatibilità urbanistica e la presenza delle licenze di esercizio dell'attività, si ritiene opportuno che l'Amministrazione Comunale competente, provveda ad emettere un provvedimento ordinativo ai sensi dell'art.192 comma 3 del D.Lgs 152/06 e smi, a carico del soggetto obbligato affinché proceda ad effettuare quanto segue:

• *predisporre un piano di rimozione dei rifiuti presenti sul sito. Detto piano dovrà essere presentato ad ARPAT per la relativa valutazione, dovrà riportare la classificazione delle varie tipologie di rifiuti per codice CER e gli estremi autorizzativi dei vari soggetti che prenderanno eventualmente parte alle operazioni di trasporto, recupero/smaltimento;*

• *la classificazione, la rimozione e lo smaltimento/recupero dei rifiuti presenti, sul piazzale aziendale, presso ditte autorizzate;*

• *la scarificazione del terreno per circa 10 cm di profondità, una volta asportati i rifiuti, ed il successivo smaltimento/recupero presso ditta autorizzata, previa analisi e classificazione del rifiuto scarificato;*

Effettuate le operazioni di rimozione, da attuarsi entro **due** *mesi dalla notifica dell'atto, il soggetto dovrà fornire sia ad ARPAT sia all'Amministrazione Comunale la documentazione completa attestante l'avvenuto smaltimento/recupero dei suddetti rifiuti e la reale massa dei rifiuti inviati a smaltimento/recupero (relazione finale, FIR, ecc.).*

Visto la comunicazione di Avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 del 22/10/2020 prot. n. 018141 inoltrata dal Resp. Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio ai soggetti:

- Ditta RB2 DI BERTELLI ROMANO & RICCARDO SNC
- Alla Ditta R.B. 2 S.R.L.
- Al Legale Rappresentante Sig. Bertelli Riccardo

quali soggetti obbligati per l'avvenuto abbandono dei rifiuti e propedeutico all'adozione di un provvedimento coercitivo finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati;

Visto la nota di risposta dell'Amministratore Sig. Bertelli Riccardo prot. gen/le dell'Ente n. 0018757 del 31/10/2020 con la quale si riscontra: *In relazione all'avvio del procedimento da Voi inviato siamo a specificare di aver già provveduto ad incaricare il laboratorio di analisi Analisi Service di Pontedera(PI) per la caratterizzazione dei materiali presenti in Via Melorie,110 onde provvedere al loro allontamento e rispristino dello stato dei luoghi;*

Visto l' Ordinanza del Dirigente dell'Area SUAP, Servizi alle Imprese e Turismo dell'Unione Valdera n. 22/CL del 23/10/2020 avente ad oggetto: DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITÀ NEI LOCALI SITI IN CASCIANA TERME LARI, LOC. PERIGNANO, VIA MELORIE N. 110 NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ R.B. 2 DI BERTELLI ROMANDO & RICCARDO S.N.C E R.B. 2 S.R.L.

Visto che l'art. 192 del D. Lgs 152/2006 impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonchè l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;

Considerato che il comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contradditorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

Visto che lo stesso comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Visto che ai sensi del comma 4 dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica , sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 152/2006;

Visto lo Statuto Comunale;

per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

Ai seguenti soggetti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,:

- **R.B. 2 DI BERTELLI ROMANO & RICCARDO S.N.C.** in persona degli Amministratori Bertelli Romano, nato a Lari (PI), il 08/09/1954, C.F. BRTRMN54P08E455T, e Bertelli Riccardo, nato a Lari (PI), il 23/08/1959, C.F. BRTRCR59M23E455U, con sede legale in loc. Perignano, Via Melorie n. 71, P. Iva 00660900507, Pec: rb2snc@cgn.legalmail.it;

- R.B. 2 S.R.L. in persona degli Amministratori Bertelli Romano, nato a Lari (PI), il 08/09/1954, C.F. BRTRMN54P08E455T, e Bertelli Riccardo, nato a Lari (PI), il 23/08/1959, C.F. BRTRCR59M23E455U, con sede legale in Casciana Terme Lari, loc. Lavaiano, Via Brigate Garibaldi n. 13, P. Iva 01935680502, Pec r.b.2srl@cgn.legalmail.it;

di provvedere a propria cura e spese, entro i termini di seguito riportati a:

1) predisporre, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, un piano di intervento finalizzato alla rimozione dei rifiuti presenti sul sito ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Detto piano, da presentare ad Arpat per la relativa valutazione, dovrà essere così articolato:

- classificazione delle varie tipologie di rifiuti per codice CER;
- rimozione e invio a smaltimento/recupero dei vari rifiuti;
- scarificazione del terreno per circa 10 cm di profondità, una volta asportati i rifiuti, ed il successivo smaltimento/recupero presso ditta autorizzata, previa analisi e classificazione del rifiuto scarificato;

Il piano dovrà riportare nominativi ed estremi autorizzativi di tutti i soggetti incaricati alla rimozione ed allo smaltimento/recupero e un crono programma delle operazioni al fine di consentire anche l'eventuale presenza di personale del Dipartimento Arpat.

2) procedere entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, all'attuazione di quanto previsto nel Piano d'Intervento di cui al precedente punto 1);

3) effettuate le attività di cui al Piano d'intervento indicato al precedente punto 1, dovrà essere fornito ad ARPAT e all'Amministrazione Comunale la documentazione completa attestante l'avvenuto smaltimento/recupero dei suddetti rifiuti (relazione finale, FIR, rapporti di prova, rilievi fotografici, ecc.).

D I F F I D A

I seguenti soggetti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,:

- **R.B. 2 DI BERTELLI ROMANO & RICCARDO S.N.C.** in persona degli Amministratori Bertelli Romano, nato a Lari (PI), il 08/09/1954, C.F. BRTRMN54P08E455T, e Bertelli Riccardo, nato a Lari (PI), il 23/08/1959, C.F. BRTRCR59M23E455U, con sede legale in loc. Perignano, Via Melorie n. 71, P. Iva 00660900507, Pec: rb2snc@cgn.legalmail.it;

- R.B. 2 S.R.L. in persona degli Amministratori Bertelli Romano, nato a Lari (PI), il 08/09/1954, C.F. BRTRMN54P08E455T, e Bertelli Riccardo, nato a Lari (PI), il 23/08/1959, C.F. BRTRCR59M23E455U, con sede legale in Casciana Terme Lari, loc. Lavaiano, Via Brigate Garibaldi n. 13, P. Iva 01935680502, Pec r.b.2srl@cgn.legalmail.it;

ad eseguire quanto ordinato ai punti che precedono nei tempi e nei modi stabiliti nella presente Ordinanza.

DISPONE

1. La notifica della presente Ordinanza:

a. alla società **R.B. 2 DI BERTELLI ROMANO & RICCARDO S.N.C. R.B. 2 S.R.L.,** in persona degli Amministratori Bertelli Romano e Bertelli Riccardo, tramite Pec all'indirizzo: rb2snc@cgn.legalmail.it;

b. alla società **R.B. 2 S.R.L.,** in persona degli Amministratori Bertelli Romano e Bertelli Riccardo, tramite Pec all'indirizzo: r.b.2srl@cgn.legalmail.it;

3. Di trasmettere la presente Ordinanza:

- All'A.R.P.A.T. Dipartimento provinciale di Pisa per PEC al seguente indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it;
- Al Suap dell'Unione Valdera per PEC al seguente indirizzo **suap.unionevaldera@postacert.toscana.it**
- Alla Stazione Carabinieri di Lari per PEC al seguente indirizzo tpi26321@pec.carabinieri.it per i procedimenti di competenza in materia di controlli, sanzioni e di Polizia Giudiziaria ai sensi del D. Lgs 152/2006 ;
- Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando Territoriale di Casciana Terme Lari per PEC al seguente indirizzo **polizialocale.unionevaldera@postacert.toscana.it** ;

4. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line;

AVVERTE

1. Che nel caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nell'adempimento di quanto previsto dalla presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonchè a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs 152/2006;

2. Che il Resp. del Procedimento è il Dr. Arch. Nicola Barsotti Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio e che l'Ufficio Competente per la presa visione degli atti è il Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari – U.O. Manutenzioni Ambiente Protezione Civile.

3. Che ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., contro la presente Ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni ovvero ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di notifica del presente atto.

Mirko Terreni/
ArubaPEC s.p.a